

AVV. DIEGO SANTONI

VIA DEL SEMINARIO, N. 30
00046 GROTTAFERRATA (RM)
TEL. - FAX 06941.52.66
PEC:diego.santoni@oav.legalmail.it

AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

Spett.le Regione Lazio,

Il sottoscritto Avv. Diego Santoni, del Foro di Velletri, c.f. SNTDGI75R25H501A, (pec: diego.santoni@oav.legalmail.it fax: 06941.52.66) difensore della Equiazione APS già ASD Equiazione Onlus c.f. 92031080580, p. iva 14871331006, in persona del l.r.p.t. sedente in Velletri (RM) Via Crocetta Vivaro n. 7 in forza della ordinanza n. 07685/2020 Reg. Prov. Cau., pubblicata in data 16.12.2020 nel procedimento iscritto al RG. 10183/2020 pendente innanzi al TAR Lazio - Roma sez. Prima quater

AVVISA CHE

Con ordinanza n. 07685/2020 Reg. Prov. Cau., pubblicata in data 16.12.2020 nel procedimento iscritto al numero 10183/2020 Reg. Ric. di cui al ricorso notificato in data 13.11.2020 da parte della ricorrente Equiazione APS, già ASD Equiazione Onlus, in persona del l.r.p.t., alla Regione Lazio quale resistente ed ad uno dei soggetti controinteressati – La Tartaruga Onlus -, il Tribunale amministrativo Regionale del Lazio – sede di Roma - sezione Prima quater ha ritenuto necessario *“di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti inseriti nella graduatoria finale delle domande ammesse e finanziabili, riferite all'ambito territoriale ASLRM6, autorizzando la notifica per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della resistente Amministrazione di un sunto del gravame e degli estremi del presente provvedimento, onere da eseguirsi, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 40 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza, con deposito della relativa prova entro il termine di 20 giorni decorrente dal primo adempimento”*

In ottemperanza a quanto disposto, si formula il presente avviso, comunicando:

AVV. DIEGO SANTONI

VIA DEL SEMINARIO, N. 30
00046 GROTTAFERRATA (RM)
TEL. - FAX 06941.52.66
PEC:diego.santoni@oav.legalmail.it

- **Autorità innanzi alla quale si procede:** Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – sede di Roma – sezione Prima quater;
- **Numero di Registro generale del procedimento:** RG. 10183/2020;
- **Ricorrente:** Equiazione APS, già ASD Equiazione Onlus (c.f. 92031080580 – p. iva 14871331006);
- **provvedimenti impugnati:**

determinazione (con firma digitale), D.D. n. G10606 del 17.9.2020, pubblicata nel B.U.R. Lazio n. 116 del 22.9.2020, avente ad oggetto lo “Avviso pubblico D.D. n. G10781 del 6.8.2019 “Comunità solidali 2019” - Approvazione graduatorie dei progetti. Impegno della somma di €1.768.698,46 sul capitolo H41173 E.F. 2020 – prenotazione della somma di €442.174,61 sul capitolo H41173 E.F. 2021”, nella parte in cui sono approvati, senza riserve, l'elenco delle domande ammesse e finanziabili (All. 1) della domande ammesse ma non finanziabili (all. 2) e delle domande non ammesse (all. 3) riferite all'ambito territoriale ASLRM6;

provvedimento di esclusione/non ammissione implicita del progetto in titolarità della ASD Equiazione ONLUS, come esercitato mediante inserimento nell'Allegato 3 alla precedente determinazione n. G10606 del 17.9.2020, formante parte integrante d'essa, avente ad oggetto la lista dei progetti esclusi dalla graduatoria *de qua*;

verbale/i della Commissione per la valutazione delle proposte progettuali pervenute alla P.A. resistente con relativi allegati;

ogni altro atto, presupposto, seguente o comunque connesso;

AVV. DIEGO SANTONI

VIA DEL SEMINARIO, N. 30
00046 GROTTAFERRATA (RM)
TEL. - FAX 06941.52.66
PEC:diego.santoni@oav.legalmail.it

- **Sunto del gravame**: con il prefato ricorso la Equiazione APS già ASD Equiazione Onlus in persona del l.r.p.t., impugnava tempestivamente la determina n. D.D. G10606del 17.9.2020 **pubblicata nel B.U.R. Lazio n. 116 del 22.9.2020**, avente ad oggetto lo “Avviso pubblico D.D. n. G10781 del 6.8.2019 “Comunità solidali 2019” - **Approvazione graduatorie dei progetti**. Impegno della somma di €1.768.698,46 sul capitolo H41173 E.F. 2020 – prenotazione della somma di €442.174,61 sul capitolo H41173 E.F. 2021” in quanto la ricorrente figurava, nell'ambito territoriale di riferimento della ASLRM6, nella graduatoria finale approvata proprio dal provvedimento attinto, quale esclusa dal finanziamento del proprio progetto, quale rientrante nell'allegato 3) facente parte integrante della richiamata determina e contenente i progetti non ammessi, con relative motivazioni. La esclusione era avvenuta ad opera della Commissione di valutazione, nominata con D.D. Regione Lazio n. G14912 del 31.10.2019, con indicazione della motivazione “art. 10 lett.e)” dell'Avviso Pubblico relativo alle “Comunità solidali 2019”. Il predetto Avviso pubblico era stato approvato con D.D. n. G10781 del 6.8.2019 sempre da parte della resistente Regione Lazio.

In estrema sintesi, i motivi di impugnativa sono: 1) **Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 comma 2 e 18 L. 241/90; violazione del principio di ragionevolezza; violazione e/o falsa applicazione del principio di libera ed ampia partecipazione**, in quanto la esclusione, motivata da presunte irregolarità formali, contrastava col principio generale di ragionevolezza nonché di libera ed ampia partecipazione nonché con l' esigenza di non aggravamento del procedimento in assenza di specifiche esigenze manifestate dalla PA. Infatti, il mancato rispetto di una formalità si risolve, come da giurisprudenza costante in

AVV. DIEGO SANTONI

VIA DEL SEMINARIO, N. 30
00046 GROTTAFERRATA (RM)
TEL. - FAX 06941.52.66
PEC:diego.santoni@oav.legalmail.it

una merà irregolarità. Da ciò discende la illegittimità della non ammissione della domanda presentata ove tale esito derivi (senza previa valutazione) e risulti ancorato ad un supposto mancato rispetto di formalità estrinseche. 2) **Violazione dell'art. 3 L. 241/90; violazione del principio dell'obbligo di motivazione; violazione del principio di specificità dell'obbligo motivazionale, difetto nella motivazione di non ammissione, violazione del principio di trasparenza nella azione amministrativa ex art. 1 L. 241/90 come modificato dalla L. 15/2005.**

L'art. 3 l. 241/90 sancisce come ogni provvedimento amministrativo debba essere motivato, compresi gli atti riguardanti l'organizzazione amministrativa, i concorsi pubblici ed il personale. Nel caso che ci occupa, dalla lettura delle graduatorie finali approvate, risulta l'esclusione/non ammissione della ricorrente con motivazione “art. 10 lettera e)”. Esiste, infatti, un richiamo puntuale operato dall'art. 10 al precedente art. 9 dell'Avviso pubblico, il quale, tuttavia, inserendo e prevedendo nel medesimo alinea due cause di esclusione *recte* non ammissione della domanda, attenderebbe, nell'impianto motivazionale a valle della procedura valutativa, un richiamo altrettanto specifico e puntuale all'una od all'altra delle richiamate circostanze. *In primis*, si censurano quindi gli atti impugnati dacchè non è dato comprendere se il progetto e quindi la istanza e la documentazione sottesa non siano stati ammessi per un mancato rispetto di dicitura ovvero per carenze nella indicazione della denominazione e/o dei dati inerenti la ricorrente. In secondo luogo non è dato comprendere quale sia stato ai fini della non ammissione, il percorso logico-giuridico sotteso che deve comunque figurare nell'impianto motivazionale di un provvedimento. La non ammissione dell'istanza, tempestivamente presentata dalla ricorrente, è derivante da un

AVV. DIEGO SANTONI

VIA DEL SEMINARIO, N. 30
00046 GROTTAFERRATA (RM)
TEL. - FAX 06941.52.66
PEC:diego.santoni@oav.legalmail.it

richiamo *per relationem* che potremmo senz'altro definire anodino, senza alcuna disambiguazione circa l'una o l'altra delle motivazioni *ad escludendum* previste dall'Avviso pubblico. 3) **Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 comma 1 lett. b) l. 241/290; eccesso di potere *sub specie* di difetto di istruttoria.** Non comprendendosi, allo stato, il motivo della non ammissione della domanda se non per un lacunoso richiamo all'art. 10 dell'Avviso pubblico *de quo*, ci si interroga ulteriormente se l'eventuale incompletezza e/o erroneità nella indicazione dei requisiti formali della istanza ovvero del plico possano inficiare, ex se, il procedimento di valutazione e verifica, precludendolo. Il presente ricorso scaturisce anche dalla violazione della disposizione generale di cui all'art. 6 comma 1 lettera b) della L.241/90 meglio conosciuto come “soccorso istruttorio”; tale norma è stata più volte richiamata e ne sono stati acclarati i principi, non ultimo da TAR Sardegna che, in una sua pronunzia relativa alla incompletezza della domanda di ammissione ad un finanziamento pubblico, ha sancito che, lungi dal consentire l'adozione di un provvedimento finale di non ammissione al finanziamento richiesto, costituisce, piuttosto, il presupposto per l'esercizio del dovere di soccorso istruttorio ai sensi della L. 241/90. Dovere disapplicato nel caso di specie.

– **Conclusioni del ricorso:**

“In via cautelare:

- Accertata la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*;
Disporre, previa sospensiva, gli opportuni provvedimenti cautelari anticipatori, al fine di permettere la valutazione e/o l'ammissione della istanza

AVV. DIEGO SANTONI

VIA DEL SEMINARIO, N. 30
00046 GROTTAFERRATA (RM)
TEL. - FAX 06941.52.66
PEC:diego.santoni@oav.legalmail.it

e documentazione presentata dalla ricorrente in data 23.9.2019 alle ore 11.05 prot. 749577 alla procedura di valutazione delle domande di sostegno ai sensi dei criteri indicati nell'Avviso pubblico di cui è ricorso;

– **Nel merito:**

Disporre l'annullamento del provvedimento implicito di esclusione/non ammissione della domanda prot. 749577, del 23.9.2019, riferibile alla ricorrente avvenuto mediante inserimento della stessa nell'elenco delle domande non ammesse (pos. n. 47 – Allegato 3 della DD n. G10606 del 17.9.2020);

Disporre, per quanto di ragione, l'annullamento della determinazione DD n. G10606 del 17.9.2020 di approvazione della graduatoria definitiva “finale” delle domande ed istanze presentate, esclusivamente nella parte in cui sono approvati, senza riserve, l'elenco delle domande ammesse e finanziabili (All. 1) della domande ammesse ma non finanziabili (all. 2) e delle domande non ammesse (all. 3) **riferite all'ambito territoriale ASLRM6**, ordinando all'Organo amministrativo una riapertura della istruttoria e di provvedere – previa esatta valutazione della domanda della ricorrente ed attribuzione di punteggio – ad una rielaborazione degli elenchi delle domande presentate.

Con il favore dei compensi”.

- **Controinteressati: tutti i soggetti inseriti nella graduatoria finale delle domande ammesse e finanziabili riferite all'ambito territoriale ASLRM6, di cui alla D.D. n. G10606 del 17.9.2020**, pubblicata nel B.U.R. Lazio n. 116 del 22.9.2020 di approvazione elenco delle domande ammesse e finanziabili (**All. 1**)

AVV. DIEGO SANTONI

VIA DEL SEMINARIO, N. 30
00046 GROTTAFERRATA (RM)
TEL. - FAX 06941.52.66
PEC:diego.santoni@oav.legalmail.it

facente parte integrante del prefato provvedimento, ovverosia i soggetti ivi indicati con ambito territoriale ASLRM6: La Tartaruga Onlus, Alchimia, Croce Rossa Italiana – comitato locale di Pomezia, Famiglie e Gnosis Insieme Onlus, AIPD Castelli Romani APS, In Medias Res.

Il sottoscritto avvocato, quindi,

CHIEDE

che codesta spettabile Amministrazione, in esecuzione della sopra richiamata ordinanza collegiale, voglia procedere alla pubblicazione dell'apposito avviso.

* * *

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima Quater del Tar Lazio – Roma, pubblicata in data 16.12.2020, n. 07685/2020 Reg. Prov. Cau., resa nel procedimento n. 10183/2020 Reg. Ric., al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati sopra indicati, con indicazione che l'udienza per la discussione del merito del ricorso è stata fissata al 13 luglio 2021.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (RG. 10183/2020) nella seconda sottosezione “Ricerca ricorsi” , rintracciabile all'interno della seconda sottosezione “Lazio – Roma” della sezione “T.A.R.”

* * *

Il sottoscritto avvocato, inoltre,

AVVISA CHE

– la resistente Amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito

AVV. DIEGO SANTONI

VIA DEL SEMINARIO, N. 30
00046 GROTTAFERRATA (RM)
TEL. - FAX 06941.52.66
PEC:diego.santoni@oav.legalmail.it

istituzionale il presente avviso, con ordinanza allegata e documenti che indicano i controinteressati, il prima possibile e comunque nel termine perentorio di **giorni 40 (quaranta) decorrenti dal 16 dicembre 2020, data di pubblicazione dell'ordinanza n. 07685/2020 Reg. Prov. Cau., supra** indicata;

- la resistente Amministrazione ha altresì l'obbligo di rilasciare alla parte ricorrente al seguente indirizzo p.e.c.: diego.santoni@oav.legalmail.it **un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, il prima possibile e nei modi e tempi richiesti e comunque prima dello spirare del termine perentorio di cui supra, con la specifica indicazione della data in cui essa è avvenuta, ai fini della relativa prova.**

Si allegano al presente avviso:

- 1) Ricorso;
- 2) Ordinanza n. 07685/2020 Reg. Prov. Cau, Tar Lazio – Roma sez. I quater;
- 3) D.D. G10606 del 17.9.2020;
- 4) All. 1 a D.D. G10606 del 17.9.2020.

Grottaferrata – Roma 2.1.2021

Atto sottoscritto digitalmente dall'Avv. Diego Santoni